

Roma, 4 agosto 2025

## **Circolare n. 169/2025**

**Oggetto: Tributi – Convertito il DL Fiscale – Reverse charge negli appalti di logistica – Art.9 del Decreto legge 17.6.2025, n. 84, come convertito in Legge 30.7.2025, n. 108, su G.U. n. 177 dell’1.8.2025.**

Nella legge di conversione del *DL Fiscale* resta confermata l’eliminazione dei vincoli applicativi dell’inversione contabile legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente nei contratti di appalto di logistica rendendolo applicabile all’intera filiera del trasporto merci e logistica.

In ogni caso, la legge di conversione è intervenuta sul perimetro di applicazione del *reverse charge* estendendolo, con una modifica introdotta in fase di conversione parlamentare dalla Camera dei Deputati, anche alle agenzie per il lavoro prima escluse.

Come è noto, è stato ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’inversione contabile (*reverse charge*) prevista dall’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies) del D.P.R. IVA n.633/1972.

In sintesi:

- è stata eliminata la condizione del prevalente impiego di manodopera presso il committente e dell’uso di beni strumentali di proprietà del committente;
- il *reverse charge* si applica ora a tutte le prestazioni di servizi rese tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese di trasporto merci e logistica, senza ulteriori condizioni nei confronti di imprese attive nei servizi di trasporto merci e logistica;
- con la legge di conversione del DL n.84/2025, l’ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso anche alle agenzie per il lavoro (art. 4 del DLGS. n. 276/2003).

In attesa dell’autorizzazione europea, rimane applicabile il regime transitorio opzionale introdotto dalla *Legge di Bilancio 2025*, con le seguenti caratteristiche:

- le parti (prestatore e committente) possono optare congiuntamente affinché il pagamento dell’IVA avvenga in nome e per conto del prestatore da parte del committente;
- con le modifiche introdotte dal DL n. 84/2025, l’opzione può essere esercitata anche dai subappaltatori;
- l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 309107/2025 del 28 luglio 2025, ha approvato il modello di comunicazione che può essere utilizzato dal 30 luglio 2025.

Il nuovo assetto normativo rappresenta un passo importante per l'efficienza e la trasparenza fiscale nei settori della logistica e del trasporto.

Confetra esprime piena soddisfazione e da tempo è stata portavoce di questa richiesta che rappresenta lo strumento più idoneo per favorire la trasparenza e la correttezza degli appalti.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [156/2025](#), [134/2025](#) e [16/2025](#)  
Allegato uno  
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 177 dell'1.8.2025

**LEGGE 30 luglio 2025, n. 108**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84**

**Testo del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga  
la seguente legge:

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

#### **Art. 9**

**Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica**

1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività» del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» e le parole: «ne' alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 58 e' sostituito dal seguente:

«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.».

b) al comma 59, al primo periodo, le parole: «, come sostituita dal comma 57 del presente articolo,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione puo' essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilita' solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.».

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO